

all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽⁴⁾, nonché dei principi generali del diritto comunitario, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione; R. Joliet, F. Grévisse M. Zuleeg (relatore), P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: C. Gulmann; cancelliere: D. Loutherman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 24 marzo 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La disciplina comunitaria del regime di prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, nonché i principi generali del diritto comunitario non pongono ad uno Stato membro l'obbligo di istituire un regime di indennizzo dell'affittuario uscente da parte del locatore, né conferiscono direttamente all'affittuario un diritto a siffatto indennizzo per il quantitativo di riferimento trasferito al locatore alla scadenza del contratto d'affitto.

Díez de Velasco, presidenti di sezione; C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (relatore), M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: C. Gulmann; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 24 marzo 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'importazione di documenti pubblicitari e di biglietti di lotteria in uno Stato membro per far partecipare gli abitanti di detto Stato membro ad una lotteria organizzata in un altro Stato membro si ricollega ad un'attività di «servizi» ai sensi dell'art. 60 del Trattato e rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 59 del Trattato.*
2. *Una disciplina nazionale che, come la normativa britannica sulle lotterie, vieti, salvo eccezioni da essa stabilite, lo svolgimento delle lotterie nel territorio di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.*
3. *Le disposizioni del Trattato relative alla prestazione dei servizi non ostano ad una disciplina come la normativa britannica sulle lotterie tenuto conto delle preoccupazioni di politica sociale e di prevenzione delle frodi che la giustificano.*

(1) GU n. C 187 del 24. 7. 1992.

(1) GU n. C 33 del 11. 2. 1992.

(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

SENTENZA DELLA CORTE

24 marzo 1994

nel procedimento C-275/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division): Her Majesty's Customs and Excises contro Gerhart Schindler e Jörg Schindler ⁽¹⁾

(Lotterie)

(94/C 120/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-275/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice of England and Wales (Queen's Bench Division), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Her Majesty's Customs and Excises contro Gerhart Schindler e Jörg Schindler, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36, 56 e 59 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

24 marzo 1994

nel procedimento C-71/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof di Gand): Guido Van Poucke contro Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen e Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen ⁽¹⁾

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Determinazione della normativa applicabile)

(94/C 120/10)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-71/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Arbeidshof di Gand (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Guido Van Poucke e 1) Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen e 2) Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, 2, 13 e 14 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità, nella versione codificata con regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 ⁽²⁾, la Corte (terza sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione; F. Grévisse (relatore) e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: C. Gulmann; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 24 marzo 1994 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Un militare di carriera in servizio effettivo in Belgio rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità qualora in forza del diritto nazionale sia soggetto al regime generale di assicurazione dei lavoratori subordinati contro la malattia e l'invalidità, settore cure mediche.*
- 2) *L'attività lavorativa svolta in quanto pubblico dipendente da una persona che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento è un'attività lavorativa subordinata ai sensi dell'art. 14 quater che stabilisce le norme particolari da applicare alle persone che svolgono simultaneamente un'attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività lavorativa autonoma nel territorio di un altro Stato membro.*
- 3) *La normativa prevista dall'art. 14 quater, n. 1, lett. a), del regolamento deve essere applicata, per quanto riguarda l'attività lavorativa autonoma, come se tale attività fosse svolta nello Stato membro interessato.*

⁽¹⁾ GU n. C 114 del 24. 4. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

SENTENZA DELLA CORTE

(terza sezione)

24 marzo 1994

nel procedimento C-148/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): 3M Medica GmbH contro Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Sandali e calzature idonei ad essere portati su fasciatura gessata al piede — Classificazione tariffa)

(94/C 120/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-148/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra 3M Medica GmbH e Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, domanda vertente sull'interpretazione della voce 9021 della Tariffa doganale comune, nel testo risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che

modifica l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune ⁽²⁾, la Corte (terza sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione; F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunciato, il 24 marzo 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Sandali e calzature, con soles esterne in materia plastica e tomaia rispettivamente di tessuto e di materia plastica, idonei ad essere portati su una fasciatura gessata al piede, non costituiscono «apparecchi di ortopedia» rientranti nella voce 9021 della nomenclatura combinata (1992).*
- 2) *I detti prodotti non possono essere considerati quali «oggetti» o «apparecchi per fratture» (sottovoce 9021 19 90) ovvero quali parti o accessori di oggetti o apparecchi di ortopedia o per fratture.*

⁽¹⁾ GU n. C 142 del 20. 5. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 14. 9. 1991, pag. 1.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

11 marzo 1994

nella causa C-6/94 R: Descom Scales Manufacturing Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea ⁽¹⁾

(Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Condizioni — Dazi antidumping definitivi)

(94/C 120/12)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-6/94 R, Descom Scales Manufacturing Co. Ltd, società di diritto coreano con sede a Seul (Corea), con l'avv. Pierre Didier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Mosar, 8, rue Notre-Dame, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: Bjarne Hoff-Nielsen e Jorge Monteiro, assistiti dal signor Philip Bentley), causa avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'applicazione alla parte istante del regolamento (CEE) del Consiglio 20 ottobre 1993, n. 2887, che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'importazione di talune bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea ⁽²⁾, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato l'11 marzo 1994 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'istanza di provvedimenti urgenti è respinta.*

- 2) *Le spese sono riservate.*

⁽¹⁾ GU n. C 43 del 12. 2. 1994.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 22. 10. 1993, pag. 1.